

regolamento di base, sarebbe priva di senso. L'argomentazione ha quindi dovuto essere respinta. Si ricorda comunque che la parte interessata ha la possibilità di chiedere un riesame parziale del pregiudizio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

- (83) La regola del dazio inferiore è stata rispettata pienamente e il nuovo margine di dumping è stato effettivamente confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale (ultime conclusioni relative al pregiudizio).
- (84) Una parte ha sostenuto che nel caso in questione sarebbe più adeguato un prezzo minimo all'importazione oppure un dazio fisso.
- (85) A tale riguardo va notato che né il prezzo minimo all'importazione né il dazio fisso risultano adeguati per i prodotti di cui esiste una grande varietà di tipi diversi con diversi prezzi, sottoposti a continui cambiamenti e aggiornamenti. Una grande varietà di livelli di dazi sarebbe molto difficile da amministrare. Il caso in questione è ulteriormente limitato dal fatto che il prezzo minimo all'importazione dovrebbe essere basato sul valore normale (dato che il dazio è basato sul dumping), che si basa sui dati riservati di una società sul mercato di un paese di riferimento. Le argomentazioni sono state quindi respinte.
- (86) Il produttore esportatore ha espresso il suo interesse entro i termini previsti. Dato che egli non ha presentato alcuna offerta formale, la Commissione non ha tuttavia potuto prenderlo in considerazione.
- (87) Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva modificare le aliquote del dazio applicabili ai produttori esportatori ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.
- (88) Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 22 aprile 2013

Per il Consiglio
Il presidente
S. COVENEY

- (89) A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011, il dazio antidumping del 70,8 % stabilito per «tutte le altre società» da tale regolamento si applica ai transpallet manuali e ai relativi componenti essenziali, come definiti nell'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento, spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale TARIC
Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd, 58, Jing Yi Road, Economy Development Zone, Changxing, Zhejiang Province, 313100, RPC	70,8	A603
Tutte le altre società	70,8	A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

